

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Capo primo: INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1	Ambito di applicazione
1	La presente disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243 di cui in premessa, costituisce, regolamentazione speciale e derogatoria, rispetto a quanto stabilito dall'art. 35 del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimenti finalizzati alla riqualificazione del personale in servizio alla data del primo provvisorio inquadramento (11 febbraio 2011), purché in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli.

Art. 2	Definizione delle linee programmatiche
1	Viene attivato, in via transitoria e straordinaria, per superare le criticità emerse e per le motivazioni esplicitate nelle premesse, un sistema di valorizzazione delle professionalità, esperienze e conoscenze maturate dal personale in carico all'Ateneo dalla sua istituzione, mediante puntuale ricognizione dello stato di servizio del personale medesimo, prima e dopo il riconoscimento dell'Ateneo e fino all'accreditamento dei Corsi di studio, nonché mediante specifiche e rigorose verifiche delle competenze e capacità acquisite e dell'attitudine a svolgere le attività di una diversa e superiore categoria di inquadramento, sì da coniugare la crescita professionale del personale con le esigenze dei servizi universitari, anche in un quadro complessivo di potenziamento e revisione organica della struttura amministrativa dell'Ateneo.

Art. 3	Compatibilità con gli obiettivi programmatori
1	Tutti i provvedimenti attuativi del presente Regolamento saranno adottati nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di programmazione triennale dei fabbisogni di cui dall'art. 4 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 49/2012, come rese compatibili dalla deliberazione del Comitato Tecnico Organizzativo in data 20 dicembre 2013.



Art. 4	Indizione della selezione per la riqualificazione del personale
1	L'Amministrazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 2 stabilisce distintamente, per area e categoria, il numero di posti da destinare alle procedure per la riqualificazione del personale in servizio alla data del primo provvisorio inquadramento, nel rispetto della proporzione tra le suddette movimentazioni interne (procedure riservate) e le movimentazioni esterne da bandire entro il 2016, fissata nella già richiamata deliberazione del Comitato Tecnico-organizzativo in data 20 dicembre 2013.
2	Per l'area amministrativa-gestionale, le verifiche professionali delle categorie C e D saranno bandite in un'unica tornata.

Art. 5	Indizione delle verifiche e requisiti di ammissibilità
1	Ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, l'Università indice, in via transitoria e straordinaria, apposite procedure di verifica finalizzate alla riqualificazione del personale tecnico-amministrativo, mediante inquadramento nella categoria immediatamente superiore, una volta superata la verifica suddetta e purché in possesso, inderogabilmente, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti generali di ammissione:
	a) essere in servizio presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" dalla data del primo provvisorio inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
	b) non essere incorsi in sanzioni disciplinari, più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni.
2	Lo stato di servizio del personale suddetto deve essere attestato dal Direttore Amministrativo.
3	Per l'accesso alle singole procedure sono richiesti inoltre i seguenti requisiti da possedere alla data di indizione delle stesse:
	per l'accesso alla cat. "C": tre anni di servizio svolti nella ctg B se in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
	cinque anni di servizio nella cat. "B" a prescindere dal possesso del titolo di studio sopra citato, fatti salvi gli altri titoli abilitativi obbligatori.
	per l'accesso alla cat. "D": tre anni di servizio svolti nella cat. "C" se in possesso almeno del titolo di diploma di laurea triennale;



			cinque anni di servizio nella cat. "C", a prescindere dal possesso del titolo di studio sopra citato, fatti salvi gli altri titoli abilitativi obbligatori e il possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, purché dopo il primo inquadramento il dipendente non abbia già beneficiato di un passaggio a categoria superiore con il solo requisito dell'anzianità di servizio.
--	--	--	--

Art. 6	Presentazione istanza di ammissione		
	1	La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, unitamente al curriculum e alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, dovranno essere presentati direttamente alla Direzione Amministrativa, ovvero inviati tramite fax o altro mezzo telematico od informatico, indicati nel bando, entro il termine perentorio (espresso in data ed ora) indicato dal bando.	

Art. 7	Criteri e prove di selezione		
	1	La selezione del personale avviene mediante:	
		a	una prova e/o colloquio sui profili dell'attività correlati all'esperienza lavorativa da svolgere;
		b	valutazione delle competenze professionali acquisite risultanti dallo stato di servizio del dipendente.
	2	Le prove e/o colloqui d'esame per ciascuna area e categoria, consistono in:	
		a)	Area amministrativa gestionale Progressione da B a C
		-	una prova pratica di informatica su PC.
		-	un colloquio inteso a valutare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza risultante dallo stato di servizio, nonché la conoscenza di nozioni generali relative allo Statuto dell'Università e al funzionamento dei suoi servizi.
		b)	Area amministrativa gestionale Progressione da C a D
		-	prova scritta anche mediante somministrazione di test a risposta multipla sulle attività giuridico-istituzionali presenti nell'Ateneo e sulla gestione del personale docente e non docente:
		-	un colloquio inteso a valutare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza risultante dallo stato di



			servizio, nonché la conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento allo Statuto dell'Università e alle attività istituzionali di competenza dell'Ateneo.
		c)	Area economico-finanziaria: Progressione da C a D
		-	prova scritta anche mediante somministrazione di test a risposta multipla sulle attività riguardanti la gestione contabile e finanziaria dell'Ateneo, le attività fiscali e tributarie, nonché la gestione del patrimonio.
		-	un colloquio inteso a valutare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza risultante dallo stato di servizio, nonché la conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento allo Statuto dell'Università e alle attività istituzionali di competenza dell'Ateneo.
		d)	Area delle biblioteche: Progressione da C a D
		-	una prova scritta anche mediante somministrazione di test a risposta multipla su bibliografia e biblioteconomia.
		-	un colloquio inteso a valutare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza risultante dallo stato di servizio, nonché la conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento allo Statuto dell'Università e alle attività istituzionali di competenza dell'Ateneo.

Art. 8	Commissioni esaminatrici
1	Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Amministrazione, tenuto conto della complessità della selezione e della coerente professionalità e competenza dei commissari. I componenti, esperti nelle materie oggetto delle prove, sono scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa.
2	Nel rispetto dei sopraccitati principi, le Commissioni sono composte da un dirigente o da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla categoria D e da due esperti delle materie oggetto delle prove selettive. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.
3	Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento di competenze specifiche del cui parere la Commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio della prova e/o del colloquio.



Art. 9		Valutazione delle prove e declaratoria di idoneità al re-inquadramento
	1	Ciascuna prova da esperire in sede di procedura selettiva è valutata in trentesimi e si intende superata conseguendo un punteggio non inferiore a 21/30. Il mancato superamento della prova scritta (o assimilata) determina la esclusione dal colloquio e la dichiarazione di non idoneità del candidato alla riqualificazione.
	2	Spetta alla Commissione predeterminare i criteri per la valutazione dei curricula e dei colloqui, criteri che saranno resi pubblici prima dell'inizio di ciascuna procedura selettiva.

Art. 10		Provvedimento di riqualificazione
	1	La Commissione, ultimati i lavori di valutazione trasmette gli atti alla Direzione Amministrativa che, operati i necessari riscontri, provvede alla loro approvazione. Il provvedimento di approvazione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.
	2	I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.

Art. 11		Trasparenza amministrativa nei procedimenti
	1	I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992 n. 352, con le modalità ivi previste ed entro il termine previsto per le eventuali impugnative.

Art. 12		Norme finali
	1	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai principi generali vigenti in materia di accesso nei pubblici impieghi e di svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili con le espresse previsioni regolamentari appena richiamate.

